

SCHEDA DI LETTURA DELLA LEGGE N. 191 DEL 23 DICEMBRE 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010 coordinata con il DL sulla finanza locale approvato il
13/1/10)

A cura di Barbara Fronducci e Roberto Mastrofini

Introduzione:

Il testo della legge finanziaria 2010, approvato con legge del 23 dicembre 2009 n. 191, si compone di solo due articoli; art. 1 denominato *Risultati differenziali* consta di 4 commi e art. 2, *Disposizioni diverse*, che consta di ben 253 commi.

Tale legge incide pesantemente sull'attività degli enti locali apportando delle novità sostanziali:

N.	Tema	Articolo	comma
1	Tagli al numero degli assessori, consiglieri, difensori civici, consorzi di funzione, circoscrizioni di decentramento e direttori generali	Art. 2	Da 183 a 188
2	Tagli ai finanziamenti delle comunità montane	Art. 2	187
3	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione ICI • Finanziamenti aggiuntivi per il recupero integrale del minor gettito ICI (prima casa) 	Art. 2	24 127 e 128
4	Alienazione/Acquisto/Valorizzazione beni immobili	Art. 2	Da 189 a 194 e 54
5	Ampio utilizzo del lavoro accessorio	Art. 2	148 e 149
6	Riduzione contributi piccoli comuni	Art. 2	23

In tabella sono riportati solo alcuni temi che hanno interessato gli enti locali, possiamo dire i principali. Di seguito verranno analizzati anche gli altri temi.



1-2 – TAGLI AI MEMBRI DEGLI ESECUTIVI E AGLI ORGANI DI NOMINA POLITICA

Partendo dal primo punto, i commi che vanno da 184 a 187 elencano una serie di tagli che sono quantificati nel comma 183. In quest'ultimo comma si dispone la diminuzione dell'ammontare del contributo ordinario di base, prevedendo una riduzione per il triennio 2010-2012, pari a:

Anno	Province	Comuni
2010	1 milione di euro	12 milioni di euro
2011	5 milioni di euro	86 milioni di euro
2012	7 milioni di euro	118 milioni di euro

Tale riduzione è proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti che nel corso dell'anno rinnovano i consigli con il rispettivo insediamento dei nuovi organi nel triennio 2010-2012, spetta al Ministero dell'Interno l'applicazione di suddetta riduzione.

In relazione a questa disposizione è prevista la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore (comma 184).

Viene determinato il tetto massimo degli assessori, comunali e provinciali, rispettivamente di 1/4 dei consiglieri comunali e di 1/5 dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore.

Si prevede l'obbligo per tali comuni di sopprimere la figura del difensore civico, delle circoscrizioni di decentramento comunale, del direttore generale e dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. Inoltre, per i comuni con più di 3.000 abitanti, è concesso al sindaco di poter delegare alcune delle sue funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori (comma 186).

Si prevede la cessazione del finanziamento statale per le Comunità montane. Il 30% delle risorse destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra loro con decreto del Ministero dell'Interno. Si specifica che per comuni montani si intendono quei comuni in cui almeno il 75% del loro territorio è posto oltre i 600 metri sopra il livello del mare (comma 187).

Le riduzioni previste confluiscono nel fondo per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'Economia.

Occorre ribadire che il taglio dei consiglieri e degli assessori è disposto solo per gli enti che rinnovano gli organi di governo, per il triennio 2010-2012 e che tali disposizioni entrano in vigore, dunque, con il rinnovo. Quindi, ci troveremo di fronte ad enti riformati perché in scadenza nel triennio in questione e ad enti non sfiorati da questa riforma in quanto i loro

Commento [b1]: Art. 34, comma 1 decreto lgs 504 del 1992 *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*
1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per le comunità montane lo Stato ... [1]

Commento [b2]: art. 7 quinquies, comma 1, DL 5/09
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

consigli restano in carica oltre il triennio. Lo stesso discorso vale per i difensori civici e i direttori generali. Nonché, per i consorzi di funzione che saranno soppressi solo per i comuni che vanno al rinnovo.

In merito alla figura del direttore generale, leggendo la disposizione sembra che la soppressione di questa figura organizzativa faccia riferimento solo ai comuni e non alle province.

Questi tagli daranno origine ad una convivenza di enti ordinamentali diversi e porteranno effetti ben oltre il periodo previsto.

Per quanto riguarda le norme relative alle comunità montane non vanno a colpire i trasferimenti diretti alle problematiche della montagna che restano cambiando unicamente la loro destinazione (ai comuni montani), ma solo la figura che essi rappresentano.

Il Governo ha approvato il 13 gennaio 2010 un decreto legge denominato "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (ancora non pubblicato in G.U.) volto a correggere alcune norme inserite nella Finanziaria per risolvere alcune delle problematiche sollevate dalle autonomie.

Il decreto, all'articolo 1, prevede:

Rinvio al 2011:

- 1. delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009, art. 2 commi 184 – 185 - 186) relative alla riduzione del numero di consiglieri comunali, degli assessori comunali e provinciali*
- 2. della soppressione del direttore generale*
- 3. del difensore civico*
- 4. dei consorzi*

Sono confermati i tagli ai trasferimenti ordinari previsti dall'art. 2 comma 183 della Finanziaria 2010.

Tali riduzioni del contributo ordinario per l'anno 2010 saranno distribuite su tutti gli enti locali "in proporzione alla popolazione residente"; dal 2011 riguarderanno solo gli enti locali che andranno a rinnovare gli organi (art. 1 comma 1 del DL). Un decreto dei ministeri Interno ed Economia disciplinerà la materia. Il taglio dovrebbe aggirarsi sui 13 milioni di euro complessivi: 12 per i Comuni, uno per le Province.

Infatti, con questo provvedimento, il taglio previsto per i consiglieri comunali viene esteso, sempre nella misura del 20%, anche per i consiglieri provinciali (art. 1, comma 2 del DL).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge la tabella dei collegi spettanti alle province deve essere ridefinita, al fine del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a



decorrere dal 2011. La mancata ridefinizione della tabella non rende inefficace la riduzione del numero dei consiglieri (art. 2 del decreto legge).

Articolo 3: altra novità riguarda i compensi dei consiglieri regionali che non potranno superare quelli dei parlamentari: il tetto tocca gli stipendi comprensivi di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese.

Ai fini dell'approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2010, vengono riconfermate le disposizioni già previste precedentemente e che attribuiscono provvisoriamente al Prefetto competente per provincia il potere sostitutivo e di impulso in caso di inadempimento degli enti locali a obblighi quali l'approvazione del bilancio di previsione e l'adozione di provvedimenti necessari per ripristinare gli equilibri di bilancio compromessi. In merito ai contributi erariali agli enti locali, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, individua la base annua (tenendo presente l'esercizio precedente) in sulla quale il Ministero dell'Interno determina e attribuisce i trasferimenti erariali agli enti locali (art. 4 commi 1 e 2).

Attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario una quota di compartecipazione al gettito Irpef, per il triennio 2010-2012. Tale attribuzioni, a differenza di quanto previsto per i comuni, non producono effetti sul bilancio dello Stato, determinando una invarianza di risorse per le province, in quanto la quota di compartecipazione attribuita corrisponde in modo uguale alla riduzione di trasferimenti erariali prevista per gli enti locali.

Inoltre, viene confermato per il triennio, sia per province che comuni, un importo massimo di 30 mln annuo di contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari (articolo 4).

3 - ICI

In merito alla certificazione dell'imposta comunali sugli immobili, è obbligo dei comuni certificare al Ministero dell'Interno il maggior gettito accertato dell'ICI, a tutto l'anno 2009, degli immobili ex rurali e di quelli ad uso commerciale, perentoriamente entro il 31 marzo 2010 (comma 24).

Ai commi 127 e 128 è previsto, per i comuni, il rimborso delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione al pagamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Il comma 127 prevede una integrazione di ulteriori 156 mln di euro per l'anno 2008 e 760 mln di euro per l'anno 2009 dello stanziamento iniziale. E il comma successivo sopprime la disposizione che prevedeva la definizione dei criteri e delle modalità del rimborso ai comuni da parte della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Commento [b3]: Introdotta dal 2008 con DL 93/08.

Commento [b4]: Articolo 1 comma 4 DL 93/2008
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.
Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Bisogna sottolineare che l'entità dei rimborsi previsti non sembrano essere sufficienti a completare il risarcimento dovuto, in quanto mancherebbero ancora 344 mln di euro per l'anno 2008.

Inoltre, per quanto riguarda la soppressione della disposizione che rinviava alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni, sembra che in tal modo si riduca l'ambito di rappresentatività degli enti spogliati delle originarie prerogative.

In merito alle agevolazioni sulla prima casa la Corte di cassazione con ordinanza n. 100 dell'8 gennaio 2010 ha invertito le disposizioni dell'articolo 3 comma 131 della L. 549/95 le quali disponevano che "l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa situata nel territorio del comune ove si trova l'immobile da acquistare, ai fini dell'agevolazione prima casa". Con l'ordinanza della corte di cassazione, adesso, anche chi è già proprietario di un immobile non adeguato alle esigenze abitative situato nello stesso comune dove deve acquistare il nuovo immobile può disporre delle agevolazioni per la prima casa.

4 - BENI IMMOBILI

Per quanto riguarda le modifiche previste dalla finanziaria 2010 ed inerenti l'aspetto immobiliare, occorre far richiamo a vari commi dell'articolo 2.

Analizziamo in primis i commi che vanno da 189 a 194, che disciplinano l'alienazione e la valorizzazione degli immobili militari.

Ai commi 189 – 190 si prevede la costituzione di Fondi comuni di investimento immobiliare, costituiti d'intesa tra il Ministero della Difesa ed i comuni (nel cui ambito tali immobili sono ubicati) con i quali sono stati sottoscritti accordi di programma di valorizzazione, al fine di reperire risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate. Il decreto o i decreti del Ministero della Difesa volti ad individuare gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi determinano la classificazione di patrimonio disponibile di tali beni, hanno effetto dichiarativo della proprietà.

Inoltre, si sancisce che tali accordi di programma costituiscono autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale (vedi commento su recente sentenza della Corte Costituzionale in merito all'illegittimità costituzionale dell'*art. 58 comma 2 decreto legge 112/08, convertito dalla L. 133/08*), valicando la necessaria verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salvo l'ipotesi in cui tale variante comporti una variazione volumetrica superiore al 30% dei volumi esistenti (comma 191). Le procedure, i criteri, il funzionamento della società di



Logos P.A.
Fondazione

www.logospa.it

gestione del risparmio dei fondi e le cessioni delle quote del fondo compete al Ministero della Difesa di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai comuni sono destinate risorse in misura compresa tra il 10% e il 20% dei proventi (comma 192).

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della Difesa deve adottare un decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia, per determinare le quote di risorse della cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi da destinare al fondo per l'attuazione del programma infrastrutturale della difesa (comma 194).

Al comma 195 si dispone per l'anno 2010 a favore del comune di Roma un importo massimo di 600 milioni di euro da trarre anche attraverso i fondi comuni di investimento immobiliare, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili previsti per la soddisfazione delle esigenze delle infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate.

Fino a concorrenza dell'importo di 600 milioni, è autorizzata la concessione di, sempre per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria per adempiere alle disposizioni sancite nell'art. 78 della L. 133/08 (*Disposizioni urgenti per Roma Capitale*; piano di rientro dell'indebitamento del comune), al fine di provvedere, nell'importo di 500 mln, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi a oneri del personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. 200 mln da restituire entro il mese di gennaio 2010, mentre la parte residua, subordinata al conferimento degli immobili ai fondi, deve essere estinta entro il 31 dicembre 2010. È prevista una spesa ulteriore pari a 100 mln per l'anno 2012 per aggiuntivi interventi infrastrutturali (comma 196).

Ora passiamo ad analizzare il diritto di prelazione per i comuni sui beni confiscati alla mafia, comma 52.

I beni immobili confiscati alla mafia per i quali non è possibile effettuare una destinazione o un trasferimento avente finalità di interesse pubblico, possono essere venduti. E le attività di vendita sono seguite dal dirigente dell'ufficio competente dell'Agenzia del demanio. Viene riconosciuto un diritto di opzione prioritaria alle cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia nell'acquisto di tali beni. Mentre per gli enti locali, dove è situato l'immobile confiscato alla mafia, è riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto, demandando ad un regolamento governativo la disciplina attuativa. Le somme ricavate dalla vendita, al netto delle spese di gestione e di vendita, affluiscono al fondo unico di giustizia, per essere poi riassegnati per il 50% al Ministero dell'Interno e per il restante 50% al Ministero della Giustizia.

In merito all'art. 58 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni nella L. 133/08 occorre richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 che

Commento [b5]: Art. 2 undicies, comma 2 della L. 575 del 1965

I beni immobili sono:

- a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
- b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
- c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.



ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, sancendo che "Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, potranno continuare a redigere il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne continuerà a determinare la classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica, ma non costituirà immediata variante allo strumento urbanistico generale". Quindi, anche per il comma 191 della finanziaria 2010 ove si richiama tale articolo e nello specifico ove si sancisce che "la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma costituisce variante allo strumento urbanistico generale" è da considerarsi automaticamente incostituzionale.

Per quanto riguarda i beni confiscati alla mafia occorre precisare i rispettivi diritti richiamati; diritto di opzione per cooperative edilizie costituite dal personale delle forze armate e di polizia e diritto di prelazione per gli enti locali dove i beni confiscati sono ubicati. Per diritto di opzione si indica che in caso di vendita di un immobile confiscato alla mafia il diritto di acquisto spetta in via prioritaria alle cooperazioni edilizie citate, le quali hanno la facoltà di scelta. Mentre per diritto di prelazione si intende che in ipotesi di offerte parificate per l'acquisto di un medesimo immobile, gli enti locali a parità di offerta hanno la precedenza rispetto all'altro offerente sull'acquisto.

5 – LAVORO ACCESSORIO

Viene ampliata la possibilità per gli enti locali di avvalersi dello strumento del **lavoro accessorio**, ai sensi del comma 148, nei casi:

- manifestazioni (culturali, sportive, fieristiche, sociali)
- lavori di emergenza o di solidarietà
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
- richiesta di giovani con meno di 25 anni di età, se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure se iscritti a un ciclo di studi presso l'università, in qualunque periodo dell'anno
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile
- maneggi e scuderie

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di spese di personale e dove previsto dal patto di stabilità interno (comma 149).

Commento [b6]: Art. 70 Dlgs 276/2003

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica".

Con la finanziaria 2010 sono state previste risorse limitate per il rinnovo dei CCNL dei dipendenti pubblici e, inversamente proporzionale, si sono ampliate le possibilità di ricorso al lavoro accessorio.

6 – RIDUZIONE CONTRIBUTI PICCOLI COMUNI

Per gli anni 2010-2012 sono prorogati i contributi previsti dalla finanziaria 2007 per il triennio 2007-2009, decurtati però di 10 milioni di euro per ciascun anno (comma 23).

Commento [b7]: Art. 1 comma 703, legge 296/2006. Contributi stanziati per compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal limite per le assunzioni fuori patto di stabilità.

Tali somme sono in favore:

- *dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti*
- *delle comunità montane*
- *dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne (il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento)*
- *dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni (il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento).*

Art. 34, comma 1 decreto lgs 504 del 1992 *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- a) fondo ordinario;
- b) fondo consolidato;
- c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come

modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere

- a) e b).

5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.